



COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia di Novara

**Area Tecnica
Ufficio Tecnico**

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/01/2023

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PROBLEMATICHE
IGIENICO SANITARIO PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA ZANOTTI 40**

IL SINDACO

Preso atto del verbale nostro protocollo 788 del 19/01/2023, inerente il sopralluogo congiunto tra i tecnici della Prevenzione del Servizio S.C. SISP, personale del Servizio veterinario ASL NO, dell'Arma dei Carabinieri e dell'assistente sociale del Consorzio CISAS di Castelletto Ticino del 17/01/2023, dal quale si evince che:

- L'affittuario dell'immobile, distinto al NCEU al Foglio 21 Mapp. 943 sub. 7 e 10, è la sig.ra SIBILIA Samuela domiciliata in via Belfanti, 6 Castelletto Sopra Ticino (NO);
- L'immobile distinto al NCEU al Foglio 21 Mapp. 943 sub. 7 e 10 e di proprietà di BARALE Lorenzo, come generalizzato in atti; stante quanto indicato nel verbale di sopralluogo suddetto:

[...] l'appartamento in questione sia da ritenersi antigienico a causa dell'uso improprio del locale seminterrato utilizzato per la custodia di numerosi cani. L'unità immobiliare può continuare ad essere occupata solo a condizione che vengano messi in atto i necessari interventi di risanamento igienico con rimozione delle deiezioni presenti.

Si dovrà infine provvedere alla regolarizzazione:

della scala che conduce al locale seminterrato, installando idoneo parapetto;

della stufa a pellet, installata nel seminterrato realizzando idonea presa d'aria per la ventilazione permanente del locale, formando la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore della quale si evince il rispetto della norma tecnica UNI 10683 del 2012 "generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi". In alternativa l'apparecchio dovrà essere rimosso [...].

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di dovere attuare le iniziative promosse dagli uffici intervenuti sul posto;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza appare più che giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si ritiene di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

ORDINA

- Alla Sig.ra _____, come generalizzato in atti, affittuaria dell'immobile distinto al NCEU al Foglio 21 Mapp. 943 sub. 7 e 10;
- Al Sig. _____, come generalizzato in atti, proprietario dell'immobile distinto al NCEU al Foglio 21 Mapp. 943 sub. 7 e 10;

di provvedere con urgenza al fine di garantire la pubblica incolumità:

- a) Al risanamento igienico con rimozione delle deiezioni presenti;
- a) Installare idoneo parapetto sulla scala che conduce al locale seminterrato;
- b) Realizzare idonea presa d'aria per la ventilazione permanente del locale, fornendo la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dalla quale si evince il rispetto della norma tecnica UNI 10683 del 2012 "generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi" in alternativa l'apparecchio dovrà essere rimosso.

DISPONE

- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata al proprietario dell'immobile in oggetto;
- Che la Polizia Locale provveda a vigilare sul rispetto dell'Ordinanza in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica – Ing. Cristian Mancin;

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la

presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

Al proprietario dell'immobile;

All'affittuario dell'immobile;

Alla Polizia Locale di Borgo Ticino;

All'Ufficio Tecnico Comunale di Borgo Ticino;

Alla Prefettura di Novara;

Al Comando stazione Carabinieri di Borgo Ticino, Lesa (nucleo forestale);

Al Direttore del Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell'ASL Novara;

Al Direttore S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Borgo Ticino;

IL SINDACO

Alessandro Geom. Marchese

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARCHESE ALESSANDRO in data **27/01/2023**